

TRIBUNALE DI NUORO

(Sezione Lavoro)

RICORSO ex art. 414 cpc

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

EX ART. 151 CPC.

per

TOSETTO ANTONIO nato a Bolotana il 08/04/1975 e residente in Mamoiada in via Tirso 5 (C.F. TSTNTN75D08A948W), rappresentato e difeso in virtù di delega in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Antonio Corrias (C.F. CRRFNC78P10E441A), con domicilio eletto presso il suo studio in Tortolì via Oristano 1, Posta certificata: avv.francescocorrias@legalmail.it – Fax: 0782/450601

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del legale rappresentante *p.t* il Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede di Cagliari, via Dante, 23 *ex lege* è domiciliata;

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede di Cagliari, via Dante, 23 *ex lege* è domiciliata

Resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (c.d. quarta fascia) delle classi di concorso coinvolte nel presente ricorso, valide per gli anni scolastici 2014/2017, relativi a tutti gli ambiti territoriali provin-



ciali d'Italia che in ragione dell'inserimento degli odierni ricorrente sarebbero scalati in graduatoria e per punteggio dai ricorrente.

- Potenziali resistenti -

IN FATTO

1. Il ricorrente - appartenente al corpo docente ed il cui ultimo rapporto di lavoro si è svolto in Scuole ricadenti nella circoscrizione territoriale del Tribunale oggi adito - ha ottenuto l'abilitazione per l'insegnamento nella classe C040 (esercitazioni aeronautiche e C080 Esercitazioni di controllo traffico aereo) a seguito di frequenza di specifico P.A.S. (Percorsi Abilitanti Speciali) (All. 1), lo stesso ricorre oggi all'intestato Tribunale per vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento (d'ora in avanti per brevità GAE) o comunque per impugnare quei provvedimenti amministrativi che hanno impedito lui la richiesta inclusione e quindi contestualmente chiederne l'annullamento e/o la disapplicazione;

2) Va quindi specificato che in passato l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento avveniva tramite lo svolgimento di corsi pressoché identici a quelli oggi in argomento, ovvero la c.d. SSIS.

Di contro, secondo la disciplina ministeriale oggi gravata, per i percorsi abilitanti seguiti con successo dall'odierno ricorrente ciò non sarebbe consentito.

Per quanto possa occorrere si specifica che il ricorrente con apposita istanza stragiudiziale ha chiesto agli organi competenti il suo inserimento nella citata GAE (All. 2) a ciò è seguito un diniego implicito dato dalla mancata risposta e/o inserimento del suo nominativo nella considerata graduatoria.

Com'è noto, permanere nella citata GAE è condizione essenziale per i docenti precari per ottenere contratti annuali ovvero comunque per passare in ruolo. Secondo il dettato normativo il 50% delle assunzioni in ruolo dovrà avvenire tramite chiamata



dalle citate graduatorie il restante tramite concorso. Ebbene in ipotesi la classe di concorso in argomento non è mai stata svolta una procedura concorsuale.

Diventa quindi profondamente ingiusta ed ingiustificata la decisione del Ministero e dei suoi uffici territoriali di negare il diritto del lavoratore oggi ricorrente l'inserimento nelle predette GAE.

Ciò detto si specifica che l'esclusione e/o mancata inclusione nelle GAE del ricorrente è dovuta all'emanazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca (d'ora in avanti per brevità MIUR) di tutta una serie di atti amministrativi e regolamentari (che si ribadisce con il presente atto si impugnano espressamente chiedendone l'annullamento e/o la disapplicazione).

In particolare il riferimento è quindi al DM 10 settembre 2010, n. 249, al D.M. 81/2013, al D.M. 235/2014 e da ultimo al D.M. 325 del 03/06/2015 ed ogni loro eventuale atto presupposto e/o conseguente qui contestati nella parte in cui escludono dall'inserimento in GAE gli abilitati PAS ovvero laddove non prevedono per tale categoria di abilitati la possibilità di inserirsi e ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 124/1999

Il MIUR parte dall'assunto che dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non sia più possibile implementare i predetti elenchi.

Ciò com'è noto non è assolutamente vero come d'altronde dimostrano diversi provvedimenti regolamentari e normativi. In *primis* basti citare il DM 42/2009 che ha previsto per alcune categorie di docenti la possibilità di inserirsi *ex novo* nelle GAE.



Allo stesso modo l'art. 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel trasformare le graduatorie in argomento da permanenti ad esaurimento non ha abrogato specifiche disposizioni precedenti che invece consentivano nuovi inserimenti.

Il riferimento è quindi all'art. 2 della legge 124/1999 commi 1, 2 e 4 che appunto così dispongono ... *1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:*

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abili-



tazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un



commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

A fronte di tale considerazione tanto il D.M. 81/2013, che il D.M. 235/2014 ed oggi il D.M. 325/2015 si appalesano come illegittimi per violazione e/o falsa applicazione della superiore disposizione normativa ovvero come detto nella parte in cui non consentono gli abilitati PAS, ovvero all'odierno ricorrente, di inserirsi nelle GAE.

II

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AL COMMA 6-BIS DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 306/2000

Ad ulteriore corroborazione delle censure sopra esplicate si segnala che la legge 306/2000 ha introdotto all'art. 2 della legge 124/1999 il comma 6 *bis* ovvero ha disposto che .. *Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 {E}a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda, previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per*



titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Insomma anche con tale disposizione si sono creati i presupposti normativi per un inserimento nelle GAE e ciò quindi ad ulteriormente sottolineare l'illegittimità dei provvedimenti oggi gravati nella parte in cui non consentono l'inserimento del ricorrente in GAE.

III

ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEL FINE – ILLOGICITA' ED INADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI A PERSEGUIRE IL FINE DETTATO DALLA NORMA

Tutti i provvedimenti oggi gravati, riportano in premessa la volontà del dare applicazione alla normativa vigente e comunque al disposto di cui all'art. 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'analisi nello specifico delle predette disposizioni regolamentari evidenzia semmai un sistematico allontanamento dal fine perseguito dalla norma e quindi un travisamento dagli obiettivi della riforma.

Difatti, dalla lettura del comma 605 della disposizione citata ben si comprende come la *ratio legis* fosse (e sia tutt'ora) quella di risolvere il problema del precariato storico, la stabilizzazione ed il riordino degli assetti scolastici e comunque l'abbassamento dell'età media del personale docente.



Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto e/o risulta perseguito dai DD.MM. oggi gravati. Al riguardo particolarmente eloquente la situazione venuta a crearsi per quasi tutte le classi di concorso di pertinenza dell'odierno ricorrente.

Ed infatti lo stesso malgrado abbia conseguito la relativa abilitazione vede la propria GAE completamente esaurita. In sostanza i posti in organico ci sono, ma il ricorrente non può passare in ruolo in quanto il MIUR impedisce lui di entrare in GAE e comunque non bandisce alcun concorso su tale specifica materia.

La conseguenza di tale assurdo agire provvedimentale è che il precariato storico per la citata classe di concorso continua a persistere o meglio cresce continuamente e ciò malgrado lo stesso sarebbe potuto essere risolto con l'inserimento (così come oggi richiesto) dello stesso nella Graduatoria ad Esaurimento.

In altri termini, i regolamenti oggi gravati danno applicazione alla normativa soltanto in modo formale, ma ne dimenticano e ne violano il vero significato pertanto assolutamente illegittimi e come tali andranno annullati e/o disapplicati.

IV

DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE

Si rileva inoltre come l'impianto regolamentare sopra descritto sia viziato anche da un'ulteriore motivo ovvero quello della disparità di trattamento tra categorie di docenti poste nella medesima posizione. Il riferimento è quindi a coloro che hanno frequentato un corso SSIS rispetto a chi ha conseguito il PAS.

Al riguardo com'è noto l'art. 5 bis del D.L. 137/2008 ha statuito che ... *1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specia-*



lizzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Per ottenere l'abilitazione per il PAS il docente deve svolgere un percorso simile che si conclude con un esame finale.

Per tale ragione i regolamenti che non consentono l'inserimento nella GAE sono altrettanto illegittimi perché contrari ad un principio cardine del nostro Ordinamento ovvero del procedimento amministrativo.

V

DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE

E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990



A fronte di conseguenze tanto gravi per la vita dei docenti e per il buon funzionamento della rete scolastica i provvedimenti oggi gravati si limitano ad uno sterile richiamo normativo senza però spiegare la ragioni per cui non danno applicazione alle disposizioni normative citate ai punti I) e II) del presente ricorso, ovvero i motivi per cui addiventano ad un risultato completamente difforme dallo spirito della legge (art. 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ovvero creano il precariato invece che eliminarlo.

Per tali ragioni i provvedimenti amministrativi oggi avversati risultano essere illegittimi per carenza e/o difetto di motivazione (ovvero per violazione della disposizione di cui all'art. 3 della legge 241/1990) e pertanto anche per tali motivi debbono essere annullati e/o disapplicati.

VI

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 97 COST.

Principio cardine del nostro ordinamento e quindi garanzia del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione è che gli incarichi siano assegnati ai candidati migliori, ovvero dotati di maggiori capacità. Di contro il sistema ideato dal MIUR consente il passaggio in ruolo soltanto a coloro i quali per età anagrafica si siano trovati a potersi iscrivere nelle SSIS, non lo consente invece a coloro i quali hanno svolto percorsi abilitanti pressoché identici ma attivati successivamente.

VII

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 605 LEGGE 296/2006, DELL'ART. 9 COMMA 20 LEGGE 106/2011 – ESAURIMENTO GAE – NECESSITA' DI RIAPERTURA DELLE GRADUATORIE



Come riferito nei precedenti punti la *ratio* sottesa alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento era ed è quella di addivenire all'eliminazione del fenomeno del precariato. In particolare con la Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) la trasformazione in GAE era legata ad un piano triennale di stabilizzazioni. Esaurito tale piano o comunque trascorso tale termine, non ha alcuna ragione l'interpretazione delle disposizioni in essere secondo cui le graduatorie in argomento non potrebbero più essere implementate.

Si ricorda sul punto che la GAE in riferimento alla classe di concorso oggi in considerazione è ormai esaurita da tempo ed i docenti abilitati non potendo entrare nelle stesse ovvero non avendo il MIUR indetto alcun concorso vanno soltanto ad ingrossare le fila del personale precario della P.A. e così quindi violano i principi di legge citati oltre che quelli della Direttiva CEE 1999/70/CE che ha come obiettivo proprio quello di eliminare definitivamente le storture create dai rapporti di lavoro precario e dagli abusi alla facoltà di ricorrere ai contratti a termine ad esso spesso connessi.

POTENZIALE INCOSTITUZIONALITA' DELLE NORME REGOLANTI LA MATERIA

Riferito quanto sopra, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la domanda giudiziale presentata non potesse essere accolta in ragione di disposizioni di legge contrarie, sarebbe certamente chiaro come le stesse sarebbero in contrasto con i principi cardine della nostra Costituzione ovvero ai vincoli derivanti da trattati internazionali cui l'Italia ha aderito ed a cui è quindi vincolata.

Palese infatti come il mancato inserimento in GAE degli abilitati PAS, ovvero del ricorrente, violi i principi di uguaglianza (art. 3 Cost., Direttiva CE n. 36/2005 ed art. 136 del Trattato di Amsterdam, art. 22 Dichiarazione Universale dei



diritti umani), buon andamento della P.A. e del principio meritocratico (art. 97 Cost. e direttiva CE 2005/36) e comunque del principio del legittimo affidamento (art. 2 Cost.).

Da quanto sopra si chiede che nell'eventualità sopra prospettata l'Ill.mo Giudice adito sollevi la questione di legittimità costituzionale ovvero demandi la decisione delle preliminari verifiche agli organi extra nazionali ritenuti competenti.

NOTIFICA TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'USP

DI NUORO e del MIUR

In ragione dell'elevato numero dei docenti contro interessati si chiede che l'Ill.mo Giudice adito autorizzi la notifica a questi del presente ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza tramite pubblicazione digitale dello stesso sul sito internet dell'USP di Nuoro ed in quello più generale del MIUR.

* * * * *

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

v o g l i a

dichiarare l'**illegittimità** e l'**ingiustificatezza** dell'esclusione del ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento di competenza per i motivi sopra esposti o per quelli che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà rilevare, previa **disapplicazione** degli stessi, accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*

- **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità o la illegittimità del DM 10 settembre 2010, n. 249, del D.M. 81/2013, del D.M. 235/2014 e del D.M. 325 del 03/06/2015,



nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti che comunque hanno contribuito alla formazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e quindi, previo annullamento e/o disapplicazione degli stessi nella parte in cui non hanno consentito al ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Nuoro per le classi di concorso sopra indicate, **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della parte ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale richiesto, classi di concorso di competenza, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento e, per l'effetto,

ORDINARE alle amministrazioni recursate l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale indicato nelle domande, classi di concorso di competenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale o da quella precedente spettante, ovvero da quella ritenuta di giustizia, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge;

- condannare la P.A. gravata al pagamento delle spese di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: si producono : 1) Certificato PAS per il ricorrente; 2) Richiesta inserimento in GAE; 3) D.M. 81/2013; 4) D.M. 235/2014; 5) D.M. 325 del 03/06/2015; 6) DM 10 settembre 2010, n. 249.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n.98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo uni-



Avv. Francesco Antonio Corrias

TORTOLI' Via Oristano n.1 Tel. 0782 624642 – Fax 0782/450601 –
E mail francescocorrias@hotmail.com

ficato, il valore della presente controversia è indeterminabile, ma in ragione del reddito non è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Tortoli lì, 02/09/2015

Avv. Francesco Antonio Corrias

